



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.44/2015 DEL 29/04/2015**

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. A) del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza Tribunale di Brindisi - Sez. Lavoro n. 1443/2014."



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 un specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla regione, purchè il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*



*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”.*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art.cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1443/14 resa dal Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro e notificata in forma esecutiva, relativamente alle spese e competenze di giudizio riconosciute in favore del ricorrente, sig. Caragli Emanuele all'esito del giudizio promosso nei confronti dell'Inps, nonché della Regione Puglia (Cont. 846/13/SH).


Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti dall'analoga tipologia dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione “sentenze esecutive” va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- In data 17.10.2014, con nota prot. AOO\_024/14664, l'Avvocatura regionale ha trasmesso, per il seguito di competenza, la sentenza n. 1443 del 02.07.2014, notificata in forma esecutiva in data 14.07.2014, con la quale il Tribunale di Brindisi - Sez. lavoro, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Settimio Sansone dichiarando il






diritto del ricorrente all'erogazione della prestazione richiesta, condannava l'Inps alla corresponsione del dovuto, nonché entrambe le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 900,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.



- Da informazioni assunte risulta che alla data odierna l'Inps ha provveduto, per la parte di propria competenza, al pagamento del 50% dell'importo complessivo liquidato in sentenza a titolo di spese legali in favore del difensore distrattario, Avv. Stefano Epicoco.
- In data 20.11.2014 l'Avv. Stefano Epicoco produceva nota proforma di quantificazione dell'importo dovuto a titolo di spese e competenze di lite per il residuo 50% di competenza dell'Amministrazione Regionale.
- All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di € 656,60=.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Politiche per il lavoro.

**L'Assessore  
Leo Caroli**





Schema di Disegno di Legge  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.a)  
**Sentenza n. 1443/2014 Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

**"Il debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 1443/2014 Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro dell'importo di € 656,60=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126"**

Art. 2

(Norma finanziaria)

**"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione al capitolo 1317 (Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali) della U.P.B. 6.2.2 che presenta la dovuta disponibilità."**

